



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 seduta del 20-11-2019

**Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI
SENZA SCOPO DI LUCRO PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore **16:06**, nella Sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Sigg.ri:

Cadeddu Emanuela	Sindaco	P
Masala Fabiano	Assessore	P
Cadau Egidio	Assessore	A
Aroffu Carlo Andrea	Assessore	P

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fulghesu Fabio

Assume la Presidenza il Sindaco Cadeddu Emanuela, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Bilancio Economico Finanziario anno 2019 approvato con delibera di C.C. n.09 del 18.06.2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici contributi economici ad Enti Pubblici e Privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2014;

Premesso che si rende necessario adottare apposito atto di indirizzo per l’assegnazione dei contributi economici ordinari per attività sportiva ad Enti pubblici e soggetti privati per l’anno 2019;

Dato Atto che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2019 per la concessione dei benefici economici per attività sportive a Enti pubblici e soggetti privati è di € 5.000,00

Richiamati gli artt. 8 e 10 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Privati:

- art. 8 “*Settori di intervento*”, con il quale si dispone che le attività e iniziative devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all’educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- k) iniziative di protezione civile;
- l) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;

- art. 10 “*Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari*”, dove, ai commi 3 e 4 si dispone che la Giunta Municipale, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, decide la misura dell’eventuale contributo da assegnare alle associazioni richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
- coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
- rilevanza territoriale dell’attività;
- incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

Richiamati inoltre:

- l’art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- l'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (comma 2). I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" (comma 5);

- l'art. 8 del D. Lgs. 267/00 che prevede che "I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.";

- l'articolo 12 della Legge 241/90 che prevede che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";

- l'art.2 del vigente Statuto Comunale, che testualmente recita:

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita";

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000 è titolare di una competenza piena sulle "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Preso atto delle pronunce in materia rese dalla giurisprudenza contabile, secondo le quali l'art. 6, comma 9, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni) investe implicitamente i contributi che le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto all'associazionismo locale;

Richiamata, altresì, la pronuncia della Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto (313/2016/), resa in ambito di baratto amministrativo, che evidenzia come *il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana";* per cui, richiamando Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002, prosegue la Corte, *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società": in cui cioè "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione*

delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”, in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto “vicine ai cittadini interessati” (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il sostegno in termini anche di contribuzione dell’ente all’attività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” (Consiglio di Stato, parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002).

Atteso, pertanto, che alla luce dei pareri sopra richiamati, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all’associazionismo locale che sono legate allo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria e, quindi, che l’attività deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;

Dato atto che pertanto il sostegno economico alle associazioni senza scopo di lucro non è finalizzato a promuovere l’immagine dell’Amministrazione ma è rivolto alla promozione dell’associazionismo locale e allo sviluppo delle discipline sportive, alla realizzazione di momenti di aggregazione sociale utili per il miglioramento del vivere civile della comunità;

Ritenuto quindi stanziare la somma di € 5.000,00 per l’assegnazione dei contributi economici ordinari per attività sportiva ad Enti pubblici e soggetti privati per l’anno 2019;

Rilevato che i contributi saranno assegnati alle Associazioni richiedenti le cui attività rientrano in almeno uno dei settori di intervento indicati nell’art.8 e secondo i criteri generali di cui all’art.10 del Regolamento Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti unanimi a favore,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante:

- 1) **Di stanziare** la somma di € 5.000,00 per la concessione dei benefici economici per l’anno 2019, da destinarsi alle Associazioni che svolgono attività sportiva.
- 2) **Di dare atto** che i contributi saranno assegnati alle Associazioni richiedenti le cui attività rientrano nell’attività di promozione sportiva e ricreativa, indicati nell’art.8 del Regolamento Comunale.
- 3) **Di dare atto** che per l’assegnazione dei benefici economici a Enti pubblici e soggetti privati si terrà conto dei seguenti criteri generali di cui all’art.10 del Regolamento Comunale :
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
 - coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
 - rilevanza territoriale dell’attività;
 - incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

- 4) **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria della predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto nel presente atto deliberativo;
- 5) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, ultimata l'istruttoria il Responsabile del Servizio competente presenta alla Giunta un report sulle richieste pervenute e il piano di concessione dei contributi.

Infine, con separata votazione ad esito unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n.267/2000, al fine di consentire il rapido avvio delle attività volte a dare esecuzione alla predetta delibera.

IL SINDACO

F.to Cadeddu Emanuela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabio Fulghesu

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Rag. Vincenzo Garau

Parere Contabile: si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Rag. Vincenzo Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 501 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27-11-2019 al 12-12-2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 27-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Copia conforme all'originale